

## □ **Mozione n. 163**

*presentata in data 6 giugno 2011*

a iniziativa del Consigliere Trenta

**“La direttiva Bolkestein e la fine degli stabilimenti balneari nelle Marche”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* la direttiva 123/2006 CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein, intende garantire il regime di libera concorrenza nel mercato europeo;

*che* la considerazione n. 33 di cui in premessa alla direttiva prevede che nell'ambito di applicazione della stessa rientrano i servizi ai consumatori tra cui devono intendersi ricompresi i servizi nel settore del turismo;

*che* attraverso l'introduzione di gare ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni su beni demaniali tale direttiva potrebbe mettere in serio e concreto pericolo il sistema turistico così come sviluppato nel nostro paese;

*che* per espressa previsione la direttiva 2006/123 CE si applica solo ai servizi gestiti in regime di concessione e pertanto per la sua applicabilità deve farsi riferimento esclusivamente alle attività di servizi esplicitate dal prestatore titolare della concessione e non al rapporto che si crea tra lo Stato (proprietario del bene demaniale) e il privato cui viene rilasciata la predetta concessione;

*che* possono aversi deroghe all'applicazione della direttiva per “motivi di interesse generale” quali la tutela dei destinatari dei servizi, la prevenzione alla concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dei valori sociali e culturali che caratterizzano la specificità e l'identità del paese membro;

Ritenuto:

*che* il TULPS - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - approvato con r.d. n. 773/1931 all'articolo 86 inquadra gli stabilimenti balneari, ai fini autorizzatori, nella tipologia dei pubblici esercizi, e pertanto possono ritenersi giustificate da motivi di pubblica sicurezza, salute pubblica e tutela dell'ambiente;

*che* l'articolo 7 legge 135/2001 ha provveduto a classificare gli stabilimenti balneari tra le imprese turistiche riconoscendo i requisiti di abitualità, stabilità, continuità e sistematicità necessari per organizzare i fattori produttivi - capitale e lavoro -;

costante e univoca giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto agli operatori turistico-balneari che operano in regime di concessione su beni appartenenti al demanio marittimo un diritto di superficie sulle opere realizzate nel rispetto dei piani regolatori e delle licenze rilasciate dai competenti uffici comunali;

*che* con legge nazionale le concessioni di beni demaniali sono state espressamente definite concessioni di beni (e non di servizi);

*che* il comparto turistico italiano, con un ricavo globale di circa 163 miliardi di euro annui (stime FMI), incide in misura pari a ca. il 10% del PIL Italiano;

considerato:

*che* obiettivo della direttiva è, tra l'altro, la tutela del consumatore finale,

*che* il riconoscimento del diritto di superficie su quei beni realizzati nel rispetto della normativa edilizia consentirebbe di incentivare le iniziative private nel settore turistico-balneare;

*che* una congrua durata (99 anni) del diritto di superficie consentirebbe di garantire l'ammortamento degli investimenti e l'equa remunerazione dei capitali investiti, nel rispetto della considerazione n. 62 di cui in premessa alla direttiva servizi 123/CE;

*che* è necessario salvaguardare la tutela dell'ambiente costiero italiano;

*che* è altresì necessario salvaguardare la specificità del settore turistico-balneare sviluppatosi in Italia e costituito da oltre 28.000 micro-imprese per lo più a gestione familiare;

*che* allo stesso modo è necessario tutelare l'alta qualità e l'accoglienza che caratterizza il sistema turistico italiano;

tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato la Regione Marche,

S'IMPEGNA

a sostenere la politica del Governo nazionale diretta a tutelare gli operatori del settore balneare e per l'effetto si impegna ad appoggiare e promuovere:

- 1) il riconoscimento del diritto di superficie a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto sviluppo del 2011, siano già titolari di concessione su beni demaniali;
- 2) il riconoscimento della sostanziale e giuridica identità tra l'impresa balneare e l'imprenditore balneare già titolare della concessione demaniale onde consentire che il diritto di superficie venga riconosciuto sull'intera concessione demaniale rilasciata al privato senza distinzione alcuna tra i concetti di spiaggia e arenile;
- 3) l'eliminazione della distinzione, ai fini del riconoscimento del diritto di superficie, tra:
  - a) opere di facile rimozione;
  - b) opere di difficile rimozione;
  - c) pertinenze demaniali al fine di garantire il rispetto del principio di eguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, onde evitare una differente disciplina per situazioni sostanzialmente identiche
- 4) la richiesta di deroga all'applicazione della direttiva servizi 123/CE al comparto del turismo balneare italiano.